

Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 26/02/2004) 03-07-2004, n. 12227

Fatto Diritto P.Q.M.

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

Valutazione delle prove

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.lli CAPPOLA s.n.c., con sede in Tocco Casauria via Madonna degli Angeli, in persona del legale rappresentante sig. Coppola Stefano, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Giuseppe Maturo, e domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -

contro

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Rischi, Dott. Ennio Di Luca, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Adriana Pignataro e Saverio Muccio, in virtù di procura speciale a rogito notar Carlo Federico Tuccari di Roma, in data 14 gennaio 2002, rep. n. 59001, e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Roma alla via IV Novembre n. 144;

- controricorrente -

per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 20 settembre - 9 ottobre 2001, n. 500/01 sent. n. 844/00 R.G.;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella Pubblica udienza del 27 gennaio 2004;

udito l'avv. Adriana Pignataro per l'INAIL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21 settembre 2000 la F.lli Cappola s.n.c. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 25 febbraio - 22 maggio 2000, notificata il successivo 28 settembre, con la quale era stata respinta la propria opposizione alla cartella esattoriale, notificata il 21 maggio 1996, con la quale veniva ingiunto ad essa società il pagamento della somma di lire 14.526.856, a titolo di premi assicurativi, pretesi dall'INAIL, ritenendo l'assoggettamento all'obbligo assicurativo dei soci Cappola Tonino e Cappola Italo in relazione alle prestazioni lavorative dai medesimi conferite, in ambito aziendale, nel processo di macellazione delle carni.

A fondamento dell'impugnazione la società reiterava in sede di appello l'eccezione di prescrizione, non accolta dal giudice di primo grado, ma che essa riteneva fondata in base all'art. 3, 9 comma, punto b) della legge 335/95, che aveva ridotto a cinque anni la prescrizione. Essendo stata la cartella esattoriale notificata il 21 maggio 1996 per premi relativi agli anni 1980-1983, trovava applicazione la nuova legge.

Nel merito contestava la circostanza che la decisione del giudice di primo grado faceva perno su una dichiarazione sottoscritta da Piccioli Bruno, il quale, sentito poi come teste, aveva reso una deposizione del tutto contrastante rispetto alla predetta dichiarazione.

Avanzava peraltro dei dubbi sulla veridicità e provenienza della predetta dichiarazione, resa nel corso di un'ispezione e scritta dall'ispettore in uno spazio del verbale che trattava tutt'altro argomento.

Al contrario, ribadiva, come anche dalle altre deposizioni testimoniali era risultato che i soci accedevano molto raramente nel locale di produzione e vi si intrattenevano il tempo necessario per una vigilanza generica e rapida, per cui gli stessi non potevano essere assimilati alla figura del sovrintendente, e non potevano essere assoggettati all'obbligo contributivo, essendo carente il requisito dell'esposizione a rischio.

Resisteva l'INAIL, sostenendo che il giudice di primo grado aveva esaustivamente e correttamente motivato su tutti i punti, costituenti i motivi di appello.

Con sentenza in data 20 settembre - 9 ottobre 2001 la Corte di Appello di L'Aquila respingeva l'appello e compensava le spese del grado. Osservava detta Corte che, quanto all'eccezione di prescrizione, correttamente il giudice di primo grado l'aveva ritenuta infondata. Non erano condivisibili le doglianze mosse nel merito, in relazione alle testimonianze su cui il giudice di prime cure aveva fondato il suo convincimento circa la presenza, non sporadica ed occasionale, dei soci nei locali aziendali, ove si procedeva alla macellazione delle carni Orbene, pur avendo il giudicante ritenuto poco credibili le dichiarazioni rese davanti a sè dal teste riccioli, rispetto a quelle rese in tempi non sospetti dal predetto teste, rilevando analoga

discrasia nella deposizione di altro teste, il Di Cesare, il giudice ha motivato la sottoposizione all'obbligo contributivo dei soci sul principio giurisprudenziale, da ritenersi consolidato, per cui, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo antinfortunistico, assumeva rilevanza primaria il fatto oggettivo dell'esposizione a rischio, non essendo invece indispensabili la manualità e la sistematicità delle mansioni.

Ultronee erano le censure mosse al verbale ispettivo, trattandosi di un atto pubblico.

Avverso detta sentenza la società F.lli Cappola s.n.c. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

L'Istituto intimato ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunziando omessa motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la società ricorrente deduce che tutti i testi escussi hanno escluso l'attività dei c.d. sovrintendenti da parte dei soci in via professionale, cioè in modo sistematico e abituale, come previsto dall'art. 4 primo comma n. 1 del D.P.R. n. 1124 del 1965, indicando quale effettivo responsabile del procedimento di manipolazione delle carni e della produzione dei beni finiti l'operaio sig. Di Cesare.

Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2699 c.c., in quanto nella sentenza impugnata erroneamente si definisce atto pubblico la dichiarazione sottoscritta dal dipendente Piccioli Bruno, autenticata dall'ispettore INAIL, deducendone che per contestarne il contenuto si debba ricorrere alla querela di falso, nell'erronea applicazione dell'art. 2700 c.c. per tale scrittura privata, la quale sola è stata presa a base per le decisioni dei giudici di merito, ad onta della deposizione testimoniale ritrattante del Piccioli e di tutte quelle degli altri testi che hanno smentito il contenuto dell'ispezione. Sulla qualità di sovrintendenti dei soci la relazione non ha il valore di atto pubblico, mancando ogni diretta constatazione dei fatti determinativi del giudizio espresso dagli ispettori. Resta comunque il fatto grave che i giudici di merito abbiano basato la loro decisione su una frase scritta dall'ispettore, inintelligibile per l'operaio, apposta in sede non propria di un modulo questionario che trattava di tutt'altro genere di notizie riguardanti il solo lavoratore interessato e non i soci della ditta e che contrasta inoltre con tutte le prove raccolte in istruttoria. Nella decisione si è data rilevanza ad una incerta prova stragiudiziale, procurata con evidente artificio da un ispettore dell'INAIL, del tutto contrastante ed annullata dalle prove raccolte dal giudice del lavoro.

Nel caso trattato non esiste alcuna esposizione al rischio, perchè i soci non usano frequentare il locale del laboratorio, in quanto lavorano nelle camere adibite ad ufficio nell'espletamento delle loro funzioni amministrative.

I soci non sono iscritti negli elenchi degli artigiani, perchè non partecipano direttamente e prevalentemente alla produzione.

Osserva la Corte che i motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi, ed il ricorso è infondato.

Va preliminarmente precisato, in relazione al richiamo nella sentenza impugnata alla qualità di atto pubblico del verbale ispettivo, che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali (o dei premi assicurativi) costituiscono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo, c.p.c. sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (nella specie l'INAIL), sia i verbali redatti dall'Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dell'INAIL, che possono fornire utili elementi di giudizio anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria per le circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi (v. in tema, ex plurimis, Cass. 6 agosto 2003 n. 11900; Cass. 2 agosto 2001 n. 10569).

Non è pertanto illogico quanto ritenuto dalla Corte d'appello sulla base della deposizione resa ai verbalizzanti dal Piccioli, sebbene la ritrattazione dello stesso in sede testimoniale, avendo la Corte ritenuto la primitiva dichiarazione resa in epoca non sospetta, ed avendo altresì la Corte evidenziato discrasie nella deposizione del teste Di Cesare e la conferma del verbale ispettivo da parte di detti verbalizzanti.

E non essendo riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico, che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento, non è ravvisabile nella sentenza impugnata vizio di motivazione, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e controllarne l'attendibilità e la concludenza, a nulla rilevando, in presenza di una sentenza congruamente e logicamente motivata, il diverso apprezzamento dei fatti e delle prove pretese dalla parte (v. ex plurimis Cass. 7 agosto 2003 n. 11918).

Essendo pertanto rimasto accertato, alla stregua delle valutazioni dei giudici del merito, che i soci Cappola partecipavano in maniera attiva e sistematica alle varie fasi lavorative, con compiti di sovrintendenza del personale dipendente in ambiente organizzato, ove si svolgevano attività protette e ove sussistevano pur sempre fonti di rischio alle quali gli stessi erano esposti, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale affermato da questa Suprema Corte (v. Cass. 14 febbraio 1994 n. 3476), secondo il quale il requisito della manualità delle mansioni non è indispensabile ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo antinfortunistico, allorchè, nella loro qualità di sovrintendenti, detti lavoratori siano costretti, dall'esercizio delle loro mansioni, a frequentare ambienti in cui operano le fonti di rischio indicate nella legge n. 1124 del 1965.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare all'INAIL le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 23,00 oltre euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2004